

ART. 72 – TELECOMUNICAZIONI - Ex art 60 NT

L'installazione e la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, sono disciplinate dal Decreto Legislativo 1.8.2003, n. 259; sono soggette al rilascio di apposita concessione e possono essere installate ove indicato nell'allegata planimetria¹¹³.

Non sarà consentita la realizzazione di Stazioni Radio Base per telefonia mobile al di fuori delle aree individuate dall'allegata planimetria.

Nell'ambito del territorio comunale sono individuate le aree maggiormente idonee all'installazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale comunale, nelle quali vanno individuati i siti pubblici idonei. In queste aree dovrà essere privilegiata l'installazione delle nuove infrastrutture per la telefonia mobile e la delocalizzazione di quelle esistenti se ubicate in aree diverse.

A tale fine sono da preferire i siti:

- a) prossimi a infrastrutture della viabilità primaria quali rotatorie stradali, aree di arredo, anche situati in prossimità alla rete autostradale, etc.;
- b) all'interno di aree destinate a parcheggi;
- c) ricompresi nelle aree di rispetto cimiteriale;
- d) collocati in contesti o zone industriali/artigianali o commerciali;
- e) nelle aree di cave abbandonate.

Il posizionamento dovrà avvenire preferibilmente nelle rotatorie; ogni apparato esterno alle rotatorie dovrà essere del tipo traliccio a basso impatto visivo.

Il gestore che voglia installare nuove antenne entro il 30 settembre dell'anno precedente deve presentare una proposta di localizzazione individuando una o più aree di ricerca dal raggio minimo di m 200. ¹¹⁴

¹¹³ modificato con variante 4

¹¹⁴ modificato con variante 4